

Gli scenari alla luce dell'articolo 10 del decreto in materia di procedimento accertativo

Il concordato guarda al passato

Non devono esistere pendenze definitive superiori a 5 mila €

Laddove sia in essere una rateazione, nessuna preclusione per il nuovo istituto. Una circostanza di maggiore appetibilità

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Il concordato preventivo biennale guarda al passato sui debiti fiscali: alla data di presentazione della dichiarazione per il 2023, ai fini della accettazione, non devono esistere pendenze definitive superiori a 5 mila euro. In ogni caso, laddove sia in essere una rateazione, nessuna preclusione per il nuovo istituto. Questo elemento potrebbe costituire, indirettamente, una circostanza di maggiore appetibilità laddove, evidentemente, la proposta dovesse concretamente interessare. Di contro, questa previsione vista dal lato dell'agenzia delle entrate potrebbe rilevare come stimolo pure indiretto a regolarizzare i debiti in essere. Sono osservazioni formulabili sulla scorta del dato letterale dell'articolo 10 del dlgs in materia di procedimento accertativo e che disciplina i requisiti di accesso all'istituto del concordato preventivo biennale. Il comma 2 di questa disposizione afferma che possono accedere all'istituto coloro che:

- con riferimento al periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero,

- nel rispetto dei termini per l'accettazione della proposta, hanno estinto quelli che tra essi sono di importo complessivamente superiore a 5 mila euro per tributi erariali, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione;

- al limite indicato dalla norma non concorrono, però, i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi be-



nefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Provando a calare in pratica i concetti espressi dalla norma si ricava dunque, che:

- un primo aspetto da considerare è il momento al quale riferire le posizioni debitorie in quanto la norma propone un doppio riferimento. Laddove infatti si parla del periodo di imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta, lo stesso deve essere identificato ordinariamente nel 2023. Detto anno parrebbe però da intendersi sotto una accezione di natura finanziaria, nel senso che combinando questa indicazione con il successivo richiamo al termine di accettazione della proposta e del caso della estinzione del debito, si giunge a tale conclusione;

- infatti, il secondo riferimento è quello, tendenzialmente, del 15 ottobre 2024, data di presentazione della dichiarazione per il 2023 e momento identificato come finale per l'accettazione della proposta. A questa data, dunque, la norma afferma che i debiti di importo superiore a 5 mila euro devono essere non più esistenti e collegando tale riferimento temporale al concetto di periodo di imposta precedente, se ne trae la conclusione che il riferimento al 2023 sia, appunto, di natura finanziaria. In pratica, si deve ritenere che l'estinzione, ad esempio, debba riguardare una posizione erariale aperta per importo superiore al limite per debiti tributari del 2021 o del 2022;

- il vero limite è però rappresentato dal fatto che il contribuente potenzialmente interessato al concordato preventivo biennale, a fronte di una contestazione che si è resa definitiva, nulla abbia fatto ad esempio in termini di rateazioni o sanatorie;

- infatti, la norma afferma anche che ai fini della identificazione del limite (e dunque della preclusione all'accesso che non sussiste per debiti sotto limite) non rilevano quei debiti per i quali è in essere una sospensione od una rateazione e non si verificano cause di decadenza rispetto alle norme specifiche, con particolare rilievo, in concreto al dpr 602 del 1973. Anche in questo caso, cercando di rendere ope-

rativo il concetto rappresentato dalla

norma, si deve ritenere

che un contribuente inter-

essato al concordato nulla abbia fatto rispetto ad una pretesa tributaria (anche definitiva) ma che prima del 15 ottobre 2024 attivi una rateazione, rimuove in concreto la causa ostativa di accesso al biennale. Analoga conclusione, ovviamente, appare possibile trarre per tutti coloro che hanno rateazioni o rottamazioni in corso che sono di fatto regolari. E dunque, ad esempio, per le quali non si sia verificato il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nel caso delle rateazioni

o di una rata nel caso della rottamazione. Peraltro, proprio ai fini della rottamazione si dovrà tenere conto delle novità in corso di introduzione in sede di conversione del decreto mille proroghe.

A ben guardare, dunque, il concordato preventivo biennale potrebbe rappresentare un incentivo indiretto alla sistemazione delle posizioni fiscali e previdenziali debitorie pregresse. Ciò in quanto, laddove il contribuente dovesse ritenere "interessante" la proposta biennale 2024 - 2025, potrebbe altresì ritenere di attivarsi per rimuovere la causa ostativa legata ai debiti pregressi. E, per coloro che hanno situazioni in itinere, la proposta potrebbe essere anche in questo caso un incentivo indiretto a non incorrere in cause di decadenza specifiche legate alla riscossione di somme pregresse. In questo contesto, inoltre, sarà interessante anche comprendere se, come annunciato, le modifiche alle norme di rateazione dei debiti pregressi possa passare in via ordinaria alle 120 rate in luogo delle attuali 72. Questa modifica rappresenterebbe un ulteriore elemento di valutazione e di ausilio nel risultato del concordato biennale che avrebbe dunque un risvolto non solo prospettico ma anche sulla situazione fiscale e contributiva pregressa.

— © Riproduzione riservata — ■